



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive

Alle Autorità competenti in materia di
vigilanza sulle imprese artigiane

Oggetto: Esercizio di attività artigiana in assenza di titoli abilitativi. Competenza all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Perviene a questa Direzione Generale, da diverse Autorità competenti (Forze dell'Ordine, comuni etc.), un gran numero di verbali di accertamento relativi a casi di esercizio di attività artigiane, per le quali viene contestata la mancata presentazione della SCIA al SUAP comunale competente per territorio.

In merito a tale fattispecie si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti operativi:

- a. con la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (*"Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa – Legge annuale di semplificazione 2015"*) sono state abrogate le previgenti disposizioni di cui alla L.R. 28 febbraio 1987, n. 11 concernenti la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e le competenze delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato;
- b. l'art. 16, comma 2, della medesima L.R. 11/2015 ha disposto la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane, sostituito dalla sezione speciale del Registro delle imprese, attribuendo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni amministrative relative all'annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane, *"fermo restando il controllo da parte dell'ufficio competente della Regione"*;
- c. il successivo comma 3 della norma in commento stabilisce che le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'Artigianato) sono annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese, di cui al punto precedente;
- d. successivamente, con L.R. 8 agosto 2016, n. 22 sono stati aggiunti all'art. 16 della L.R. 11/2015 i commi 7 bis e 7 ter, i quali prevedono:
*"7 bis. Ai **trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo** la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati).*
7 ter. Si dispone la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio";
- e. tale disposizione attribuisce, pertanto, alla Regione, in materia di attività artigiane, una competenza sanzionatoria limitata alle violazioni delle disposizioni contenute nel solo art. 16, vale a dire alle irregolarità attinenti all'annotazione, alla modifica e alla cancellazione delle imprese artigiane nel Registro delle imprese, nonché agli obblighi informativi e di trasmissione dei dati verso la Regione. E ciò vale sia per il c.d. "artigianato generico", disciplinato dalla sopra menzionata legge 8 agosto 1985, n. 443, sia da tipologie di artigianato disciplinate da leggi speciali, quali le attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

- f. la fattispecie della mancata presentazione della SCIA non è invece disciplinata dall'art. 16 della L.R. 11/2015, rientrando essa nella disciplina generale dell'avvio delle attività economiche (art. 14 della predetta legge regionale e articoli 19 e 19-bis della legge 241/1990), che prevede la presentazione della SCIA al SUAP comunale quale terminale di riferimento per le diverse vicende che riguardano lo svolgimento delle attività produttive;
- g. pertanto, la competenza a ricevere i verbali di accertamento e ad adottare eventualmente la relativa ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/1981 per l'esercizio di attività artigiana in assenza di SCIA rientra tra quelle in capo non alla Regione Campania, bensì all'Ente al quale la SCIA avrebbe dovuto essere trasmessa;
- h. giova inoltre rammentare, in questa sede, che con D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è stato introdotto nell'ordinamento l'art. 4-bis nel D.Lgs. 222/2016 (c.d. decreto "SCIA 2"), rubricato *Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana*. Tale norma dispone che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività artigiane indicate nelle tabelle B.I e B.II non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione, fatti salvi gli adempimenti imposti da normative settoriali (ambientali, igienico-sanitarie, sicurezza, prevenzione incendi, etc.). Si invita pertanto a consultare i menzionati allegati B.I.e B.II al fine di verificare quali sono le attività artigiane per le quali non può più essere contestata la mancata presentazione della SCIA, evitando in tal modo contestazioni contenenti potenziali profili di illegittimità;
- i. si rappresenta infine che la Regione Campania, ottemperando alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ha predisposto un portale per consentire agli utenti di effettuare pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione. Pertanto, nei verbali da emettere la cui competenza sanzionatoria è, ai sensi di quanto sopra indicato, in capo a questa Regione, dovrà essere riportata la seguente modalità di oblazione: *"Accedere al sito <https://mypay.regione.campania.it> e cliccare su "Altre tipologie di pagamento", compilare il campo ente selezionando "Regione Campania" e nel campo tipologia di pagamento selezionando "1220 - Artigianato- Sanzioni amministrative". Successivamente il sistema chiederà di inserire la causale in cui di dovrà riportare gli estremi del verbale e, l'importo da pagare e i dati identificativi del versante che dovrà coincidere con la persona fisica a cui è stato elevato il verbale"*.

In conclusione, vogliano le Autorità in indirizzo trasmettere agli Uffici regionali esclusivamente i verbali di competenza, menzionando esplicitamente, come fattispecie sanzionabile, la mancata iscrizione dell'impresa artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Confidando nella consueta collaborazione istituzionale, si rimane a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento o delucidazione.

Il Dirigente della UOS 208.02.02
dott. Riccardo Roccasalva

Il Dirigente del Settore 208.02.00
dott. Alfonso Bonavita

Il Direttore Generale
dott.ssa Daniela Michelino